Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 14 gennaio 1950, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. dott. Alcide De Gasperi anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data, il Presidente della Repubblica ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico, con decreti del 27 gennaio 1950 il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. dott. Alcide De Gasperi, Deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'Africa Italiana, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato Ministri Segretari di Stato per:

gli Affari Esteri: l'on. dott. Carlo Sforza, Senatore della Repubblica;

l'Interno: l'on. avv. Mario Scelba, Deputato al Parlamento;

la Grazia e Giustizia: l'on. avv. Attilio Piccioni, Deputato al Parlamento;

le Finanze: l'on. avv. prof. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica;

il Tesoro e *ad interim* per il Bilancio: l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento;

la Difesa: l'on. avv. Randolfo Pacciardi, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione: l'on. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici: l'on. dott. Salvatore Aldisio, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste: l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento;

i Trasporti: l'on. Lodovico D'Aragona, Senatore della Repubblica;

le Poste e le Telecomunicazioni: l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio: l'on. prof. Giuseppe Togni, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale: l'on. avv. Achille Marazza, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero: l'on. Ivan Matteo Lombardo, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile: l'on. Alberto Simonini, Deputato al Parlamento.

Con altro decreto del 28 gennaio 1950 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato Ministri Segretari di Stato senza portafoglio:

l'on. dott. Pietro Campilli, Deputato al Parlamento;

l'on. dott. Ugo La Malfa, Deputato al Parlamento;

l'on. dott. Raffaele Pio Petrilli, Deputato al Parlamento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1058.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 1° ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1° ottobre 1936, n. 2474, 20 aprile 1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5 settembre 1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671 e decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti anzidetti, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 158 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 159. — La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria è annessa all'Istituto di odontoiatria.

Art. 160. — La Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 161. — Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono due.

Art. 162. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:

a) anatomia dentale ed orale umana e comparata;
b) fisiologia e fisiopatologia dentale ed orale;
c) istologia dentale normale e patologica;
d) embriologia ed istogenesi;
e) microbiologia orale;
f) materia medica odontoiatrica;
g) storia dell'odontoiatria;
h) patologia dentale e semiologia;
i) odontoiatria operativa;
l) odontotecnica;
m) protesi dentaria;
n) profilassi ed igiene dentaria;
o) medicina orale;

p) chirurgia dentale ed orale;
q) ortopedia dento-facciale;
r) clinica odontoiatrica e protetica;
s) radiologia dentaria;
t) medicina legale odontoiatrica;
u) lezioni complementari circa il rapporto della clinica odontoiatrica con le cliniche generali e speciali.

Art. 163. — Oltre le predette lezioni teoriche sono obbligatorie le seguenti esercitazioni individuali:
a) odontoiatria conservativa sul blocco e sul fantoccio;
b) odontoiatria conservativa sul paziente;
c) odontotecnica;
d) chirurgia dentale ed orale;
e) ortopedia dento-facciale;
f) ambulatorio.

Art. 164. — Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria dell'Università, fatta eccezione di qualche corso e conferenza speciale in altri Istituti.

Art. 165. — Un regolamento interno regola i doveri degli allievi nonchè l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.

Art. 166. — Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio o di conferenza a seconda delle opportunità didattiche.

Art. 167. — Gli esami di profitto saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sarà a carico del bilancio ordinario dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, **n. 1059.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 25 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 537; 5 settembre 1942, n. 1120; con il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 211 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di perfezionamento in medicina interna.

Art. 212. — La scuola di perfezionamento in medicina interna ha la durata di cinque anni; essa ha sede presso l'Istituto di clinica medica generale ed è diretta dal direttore della clinica.

Art. 213. — Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivo e continuativo nella clinica in qualità di medico interno per tutta la durata della scuola.

Art. 214. — Ogni anno potranno essere iscritti alla scuola non più di otto candidati, scelti in base al risultato di una prova scritta che sarà tenuta all'inizio dell'anno accademico nell'Istituto di clinica medica. Qualora uno degli otto candidati riusciti vincitori del concorso chieda di essere ammesso ad un corso superiore al primo, dovrà presentare istanza motivata al direttore della scuola cui spetta ogni decisione in merito. Nel caso che l'istanza venga accolta per uno o più candidati, il numero degli iscritti al primo anno di corso verrà corrispondentemente diminuito. In nessun caso la nuova iscrizione potrà essere fatta oltre il 3° anno di corso.

Art. 215. — Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Art. 216. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° anno:
1) farmacologia;
2) elementi di semeiotica boccale;
3) elementi di semeiotica otorinolaringoiatrica;
4) elementi di semeiotica dermatologica;
5) batteriologia e sierologia.

2° anno:
1) semeiotica fisica e funzionale;
2) elementi di semeiotica oculare;
3) chimica clinica;
4) patologia speciale medica;
5) anatomia patologica.

3° anno:
1) neuropatologia;
2) malattie infettive;
3) endocrinologia;
4) tisiologia.

4° anno:
1) ematologia;
2) malattie dell'apparato uropoietico;
3) malattie dell'apparato digerente;
4) malattie del ricambio.

5° anno:
1) clinica medica generale;
2) malattie dell'apparato respiratorio;
3) malattie dell'apparato cardio-vascolare;
4) radiologia.

Non ottemperando all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento non si potrà ottenere l'attestato necessario per l'ammissione ai singoli esami.

Art. 217. — Al termine dei cinque anni, per conseguire il diploma di perfezionamento che dà diritto al titolo di specialista in medicina interna, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta, elaborata nell'Istituto di clinica medica, su argomento di medicina interna, e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi alla Commissione formata da almeno sette insegnanti della scuola.

Disposizioni transitorie.

In linea transitoria, e limitatamente al primo anno di funzionamento della scuola, potranno essere accettate domande di ammissione direttamente al secondo ed al terzo corso da parte di coloro che ne hanno i titoli sufficienti, e per un numero complessivo di otto per ogni corso.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola sarà a carico del bilancio ordinario dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1060.

Modificazione dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e ad interim per il bilancio;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è modificato come segue:

« L'Amministrazione potrà altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

sussidiare asili infantili e scuole elementari per i figli degli operai dei propri stabilimenti;

sostenere in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte;

concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato, con rapporto di lavoro continuo delle Manifatture e delle Saline, sia giornalmente obbligato a sostenere per recarsi all'opificio.

Detto concorso è però limitato agli opifici e stabilimenti il cui personale dimori in gran maggioranza in Comuni non collegati, con quello in cui ha sede lo stabilimento, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici e stabilimenti che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della gran maggioranza del personale.

La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere.

Essa peraltro non può essere corrisposta — per ciascun operaio addetto alle Manifatture e alle Saline per il quale sia stato autorizzato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro — in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a chilometro per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada a dislivello.

Il concorso alla spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di chilometri sei per le Manifatture e chilometri dieci per le Saline.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella », di pertinenza dei signori Pignata Enrico, Antonio, Maria, Teresa e Maria-Maddalena fu Giovanni, comune di Castelvolturno e Panaro Rosa fu Antonio, vedova Pignata per l'usufrutto legale e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pignata Giovanni fu Raffaele per 1/2 e Pignata Enrico di Giovanni per 1/2, livellari al comune di Castelvolturno, alla partita 489, foglio di mappa 32, particella 14, per la superficie di Ha. 0.77,92 e con l'imponibile di L. 93,50.

Detto fondo confina con la proprietà Torrano Maria fu Francesco, con la strada vicinale Seponi con Casella, con la proprietà di Montesano Giovanni fu Giuseppe, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 262. — GIORDANO

(357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Toscano Antonia o Antonina fu Ferdinando maritata De Luca e comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Toscano Antonia fu Ferdinando maritata De Luca, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 624, foglio di mappa 32, particelle 19 e 131 per la superficie complessiva di Ha. 0.84.64 e con l'imponibile di L. 59,25.

Il fondo è diviso in due appezzamenti: il primo, corrispondente alla particella 19, confina con le diramazioni della strada vicinale Seponi con Casella, con la proprietà Vitale Francesca di Emilio, Napoletano Maria fu Luigi, salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 131, confina con le proprietà Gentile Francesco ed Enrico di Gaetano, De Filippo Giuseppe fu Francesco, Improta Tommaso fu Nicola, Toscano Antonia fu Ferdinando, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, con la diramazione della strada vicinale Seponi con Casella, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 260. — GIORDANO

(359)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1949.

Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE AD INTERIM

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile:

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati, per un biennio, membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori:

dott. Guido Polacco, capo dell'Ispettorato generale del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

dott. Mario Baldi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

capitano di vascello Carlo Cordero di Montezemolo, in rappresentanza del Ministero della difesa Marina;

dott. Umberto Rinonapoli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Vincenzo Licata, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

perito industriale Otello Magini, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

dott. Guido Gambioli, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

dott. Demetrio Menegatti, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

dott. Massimo Grisolia, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

dott. Mario Galli, in rappresentanza degli industriali;

sig. Ambrogio Bovo, in rappresentanza dei commercianti;

sig. Teodoro Rositani, in rappresentanza degli armatori;

dott. Isidoro Vittorio Meli, in rappresentanza dell'armamento minore;

sig. Marino De Stefano, on. Vasco Iacoponi, signor Gino Attolini e sig. Antonio Sarro, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Vittorino Artemisio, consigliere nel Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

A ciascuno dei membri del Comitato, che rivesta la qualità di impiegato dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, in genere, degli Enti di diritto pubblico, sarà corrisposto, per ogni seduta, nei casi in cui compete, un gettone di presenza di L. 125, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623.

Le spese previste dal presente articolo saranno a carico del cap. 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio in corso o del corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1949

Il Ministro ad interim: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Registro Marina mercantile n. 13, foglio n. 206. — CILLO

(403)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1949.

Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1949, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la lettera in data 21 ottobre 1949, con la quale il prof. Giuseppe Petrilli ha rassegnato le dimissioni da presidente dell'Ente, perchè destinato ad altro incarico;

Vista la designazione fatta ai sensi di legge;

Decreta:

Il prof. Alberto Maria Coppini è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, in sostituzione del prof. Giuseppe Petrilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(388)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1950.

Classificazione di prima categoria del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti, il Monte di credito su pegno di Rovigo ha assunto carattere prevalentemente di Istituto di credito;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, è classificato di prima categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1950.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato in Spoleto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Spoleto nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Perugia;
Sentito il parere del Soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche;
Vista l'adesione del Ministero di grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800 esistenti presso l'Archivio notarile distrettuale di Spoleto;
Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

1. — E' istituita a Spoleto a decorrere dal 16 gennaio 1950 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile distrettuale anteriori al 1800 e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli Enti morali diversi cessati del distretto di Spoleto.

2. — La vigilanza della Sottosezione è demandata al Soprintendente archivistico del Lazio, Umbria e Marche.

La vigilanza tecnica immediata è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Perugia, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati dalla Sottosezione, dopo averli riconosciuti regolari anche in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. — La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. — Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Spoleto o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge di regolamento o di servizio.

In tal caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Perugia o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. — Il direttore della Sottosezione, nominato dall'autorità comunale di Spoleto, ove non possieda i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dovrà conseguire il diploma di cui alla citata legge entro il termine di due anni dalla sua nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso regolare decreto di diniego di registrazione in data 15 settembre 1949; 3, 22, 28 e 29 novembre 1949; 2, 3, 7, 9 e 12 dicembre 1949.

Calcio C.: Ditta Biagini di Pisa (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Endoepatol: Ditta Cons. Neot. Nazionale di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Benzocolina: Ditta La Pigiemme Farmaceutici di Lucca (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Liversplen: Ditta Istituto Scient. Pan-Americano Mormile Giuseppe di Siena (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Cistosedina: Ditta La Farmaceutica Prealpina di Varese (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Ultracalcium: Ditta Laboratorio Ormoterapico Nazionale di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Novobalsamo e Novobalsama Salicilico: Ditta Vita Farmaceutici di Torino (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Pectina P.H. 7: Ditta Gellini Attilio di Roma (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Clonazone Danfresne: Ditta Armando Miceli di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Dermopan: Ditta Fontana di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Urtovitamin B/6: Ditta Unione Terapeutica Italiana di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Urtovitamin A: Ditta Unione Terapeutica Italiana di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antiasmatica: Ditta Cambursano di Torino (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Guaiafedrina: Ditta Ott. Candela Leopoldo di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Eliopulmina: Ditta Lab. Eliovit di Brescia (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Metio Kappabile: Ditta Unione Terap. Italiana di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Chewing Gum alla Penicillina A e H: Ditta Allen e Hanburys Ltd. (rappr. Importex di Trieste) (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Bieparina: Ditta Ist. Bioch. Fontanella di Milano (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Glicerovit: Ditta Maggioni di Milano (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Chinedrina: Ditta La Pigiemme Farmaceutici di Lucca (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Iberin Ferrous Abbott Lab.: Ditta Gaspare Villa di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Uremiase Nognes: Ditta Lab. Manzoni di Milano (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Thiostab Boots Druges Co. Ditta British Pharmaceuticals di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Kernosan n. 7 Kern: Ditta Mario Gaudio di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Persanol Allois Gilli: Ditta Rappr. Donnini Camillo di Pistoia (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Stomacine Plan: Ditta Lab. Plan di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Kernosan n. 1 Kern. Ditta Mario Gaudio di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Heprona Evans Medical: Ditta Britisch Pharmaceuticals di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Kernosan n. 3: Ditta Mario Gaudio di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Ybra Pillole Eros: Ditta Raffaele di Pietro di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Serie D/2: Ditta Ist. Iapigia di Bari (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Phosbiose Boyer: Ditta Mattioli Giuseppe di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Antimalarico Ca-Do-Chabloz: Ditta Guido De Virgilio di Roma (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Flogosil: Ditta Esti di Milano (art. 1, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478);

Amiscine Robert e Carriere: Ditta Laboratorio Bouty di Milano (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Perdex Eros: Ditta Raffaele di Pietro di Roma (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Candiodo: Ditta Carvisiglia di Napoli (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

Iodobalsamina salicilata e guaiacolata: Ditta Claudi Adolfo di Macerata (art. 2, regio decreto 3 marzo 1927, n. 478).

Dicaldimin Abbott: Ditta Gaspare Villa di Roma (legge 1° maggio 1941, n. 422, prodotto pari).

(350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76-894 — Data: 9 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Leone Cosimo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1560 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Mazzoni Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1495 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Lupi Gio Batta fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 31.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14340 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Brero Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 2 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Giacomo fu Davide — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % (1934) — Capitale L. 380.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 7 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Martino Igino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 16 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Botte Antonio di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 2 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Lanza Antonino fu Agatino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 29 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Fiorenza Benigno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1330 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Garimoldi Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 755 — Data: 11 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Isnardi Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5248 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Deriù Maria Pasqua fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 18 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Palladini Aldo di Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) — Rendita L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 — Data: 20 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Lovera di Maria Maria di Cesare — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 7 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Casson Ermanno fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 6 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Amicucci Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 11 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Tella Giuseppe Gioacchino fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Angelini Perini Lisa — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2224 — Data: 22 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Mochi Sismondo Giancarlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 585.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1708 — Data: 24 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Saeli Nino fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1571 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Drago Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di risparmio di Rimini — Capitale L. 100.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Valenti Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1360 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Giampetruzzi Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 718 — Data: 13 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Oldani Luciana di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 gennaio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 20

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	624,375	145,25
» Genova	624,125	145,35
» Milano	624,70	145,60
» Napoli	624,50	145 —
» Roma	624,70	145,65
» Torino	—	—
» Trieste	624,70	145,60
» Venezia	624,50	145,25

Media dei titoli del 30 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	76,80
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	46,70
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	75,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,325
Id. 5 % 1936	94,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,15
Id. 5 % convertiti 1951	100,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,70
1 franco svizzero	» 145,62

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

---

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Buscaino di Vito Maria, nato a Firenze il 17 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania nel 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(337)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1950-51.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore nazionale da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1950-51.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 150.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 225.000, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1944 al 31 ottobre 1949.

Al gruppo a) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo b) anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore di Napoli; al gruppo c) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo e) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 10 maggio 1950. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente, della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie: tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia di vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati « ex aequo » la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: GONELLA

(398)

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri durante l'anno accademico 1950-51.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o Istituto superiore estero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di economia e commercio;

c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;

e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;

f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;

g) Facoltà di agraria;

h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore straniero, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1950-51.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 600.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 800.000 tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1944 al 31 ottobre 1949

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 10 maggio 1950. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa, o dattiloscritta, in cinque copie,

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco in sei copie di tutti i documenti, titoli e memorie presentate per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie: tali pacchi dovranno portare (tanto sull'incolucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati « ex aequo » la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettata la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 23 gennaio 1950

Il Ministro: GONELLA

(399)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami e per titoli a cinque posti di ispettore tecnico principale di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 8°) nel Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE AD INTERIM

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sui requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende ai partecipanti alla guerra in Africa orientale le norme per gli invalidi e gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le modalità per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie circa l'ammissione dei reduci e combattenti ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che reca aggiunte alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici per i reduci, ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati i benefici previsti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che estende ai mutilati civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici previsti per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che disciplina la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che reca norme per l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno preso parte alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'elevazione dei limiti di età per gli assistenti universitari di ruolo e volontari che partecipano a pubblici concorsi;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 38638/12106/2.20/1/1.3.1 del 12 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di ispettore tecnico principale di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

Al concorso possono partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici civili o militari di gruppo *A* in possesso del titolo di studio di cui al successivo art. 4;

b) i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, che non abbiano superato l'età di 35 anni, salvo le elevazioni dei limiti di età di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Si prescinde da ogni limite di età per gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 1.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del predetto comma il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 magg.o 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste ai numeri 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 4.

A corredo delle domande i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguita nella Repubblica Italiana, accompagnato da un certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 1 debbono inoltre produrre un certificato in carta legale da cui risulti che sono iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella

del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dall'art. 15 dello stesso decreto.

8. Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti dovranno inoltre presentare la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere rilasciata secondo le norme contenute nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia, qualora ciò non sia indicato nella dichiarazione integrativa.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare tale qualifica mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dovranno provare tale loro qualità mediante una dichiarazione della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno tale qualità con apposita attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministero dell'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della circolare S. M. Esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

10. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 1 possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8, 9 del precedente art. 4.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 24) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti, su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

due professori di Università o di Istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritta e grafica e della prova orale specificata nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritta e grafica avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e grafica e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione dei detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale. Ai candidati riusciti idonei nella prova obbligatoria verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative e per i titoli di merito. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova e inviati a prestare servizio presso un cantiere navale della Repubblica Italiana quali ingegneri praticanti, per un periodo di sei mesi, al termine del quale dovranno presentare una relazione tecnica, sul funzionamento del cantiere e sulle lavorazioni alle quali hanno assistito. Nello stesso periodo potranno essere comandati a far visita presso subfornitori di macchine in costruzione per unità in allestimento nel cantiere.

Trascorso il periodo minimo di sei mesi se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 8° di gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi l'esperimento.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ispettore tecnico principale di 2ª classe.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 14.

Ai vincitori che ottengano la nomina compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado 8° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1949

Il Ministro ad interim: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1949
Registro Marina mercantile n. 13, *foglio n.* 121. — CILLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. - L'esame di concorso ad ispettore tecnico principale di 2ª classe in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile comprende le seguenti prove:

a) *Prove scritte*: Numero tre prove scritte su argomenti di ciascuna delle seguenti discipline:

Architettura navale;

Costruzione navale e parti di allestimento delle navi mercantili;

Macchine marine.

I temi per le prove scritte avranno carattere essenzialmente professionale e consisteranno nello studio di una struttura o di un impianto o di una questione rientrante nei singoli programmi di ciascuna delle dette discipline e di cui ai successivi punti 2, 3, 4.

La durata massima di ciascuna prova sarà di ore 8.

Per queste prove sarà concesso l'uso dei soli « Manuali per l'ingegnere » e per i vari calcoli l'uso di « Regoli calcolatori ».

b) *Prove orali*: Numero cinque prove orali su argomenti di ciascuna delle seguenti discipline:

Architettura navale;

Costruzione navale e parti di allestimento delle navi mercantili;

Macchine marine;

Nozioni di elettrotecnica e radiotecnica;

Elementi di pratica professionale.

Nelle prime tre prove orali il candidato deve rispondere ad interrogazioni circa i criteri da lui seguiti nello svolgimento delle rispettive prove scritte nonchè su uno o più degli argomenti compresi nei programmi di cui ai punti 2, 3, 4.

Nelle prove orali il candidato deve anche sapere integrare l'esposizione della materia tracciando opportuni schizzi su carta o lavagna ed illustrando i disegni messi a sua disposizione dalla Commissione.

Nella prova orale di elettrotecnica e radiotecnica il candidato deve rispondere su uno o più degli argomenti di cui al punto 5.

Nella prova orale di pratica professionale il candidato deve rispondere ad interrogazioni su uno o più degli argomenti di cui al successivo punto 6.

La durata di ciascuna delle prove è fissata in 15 minuti circa.

c) *Prova facoltativa scritta ed orale di lingue estere*. La prova scritta consisterà nella traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti

che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario o grammatica.

La durata massima della prova sarà di ore 4 per ogni lingua.

Per la prova orale di lingue estere l'esame consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di leggere correttamente traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto nonchè in esprimersi nella lingua estera.

La durata della prova per ogni lingua è fissata in 20 minuti circa.

2. Il programma per la prova scritta ed orale di architettura navale comprende i seguenti argomenti principali

a) metodi vari per la determinazione degli elementi geometrici delle carene dritte ed inclinate trasversalmente e longitudinalmente;

b) stabilità statica delle navi - diagrammi relativi metodi speditivi di calcolo;

c) metodi per la determinazione della potenza effettiva per la propulsione delle navi esperimenti alla Vasca e utilizzazione dei risultati ottenuti sui modelli - quadro calcolatore per le carene;

d) metodi per il proporzionamento delle eliche - esperimenti alla Vasca e utilizzazione dei risultati ottenuti sui modelli quadro calcolatore per le eliche calcolo della potenza asse per la propulsione;

e) rollio delle navi e sistemazioni per ridurlo - alette di rollio, vasche di rollio, stabilizzatori;

f) moto evolutorio delle navi proporzionamento e calcolo del timone curve di evoluzione sbandamento;

g) varo delle navi calcoli e grafici per lo studio delle varie fasi del varo verifica della robustezza della nave per le sollecitazioni durante il varo.

3. Il programma per la prova scritta ed orale di costruzione navale ed allestimento delle navi mercantili comprende i seguenti argomenti principali:

a) tipi di struttura generale degli scafi robustezza longitudinale tipi di paratie stagne trasversali e relativo calcolo;

b) strutture saldate;

c) calcoli di robustezza del timone e del dritto di poppa proporzionamento dell'apparato di governo;

d) argani a salpare e di tonneggio alberi di carico e relativi verricelli;

e) impianti frigoriferi per la refrigerazione delle celle viveri impianti di condizionamento dell'aria - termoventilazione;

f) sistemazioni antincendio.

4. Il programma per la prova scritta ed orale di macchine marine comprende i seguenti argomenti principali:

a) disposizioni di insieme di un apparato motore a vapore od a combustione interna su una mercantile;

b) macchine a vapore per la propulsione e per l'azionamento dei macchinari ausiliari di bordo motrici alternative turbine a vapore turbine di marcia indietro;

c) motori a combustione interna per la propulsione e per i servizi ausiliari della nave;

d) giunti di accoppiamento meccanici, idraulici, elettromagnetici riduttori cuscinetti portanti e reggispinta linee d'asse;

e) cenni descrittivi sui principali sistemi di propulsione termoelettrica:

f) apparati generatori di vapori surriscaldatori di vapore riscaldatori d'acqua di alimento economizzatori tubolature di vapore e relativi accessori;

g) impianto di condensazione per la formazione del vuoto casse di alimento alimentazione delle caldaie tipi di pompe circuiti d. alimento riscaldatori impianti per la combustione liquida sistemazioni per la lubrificazione delle motrici e dei relativi macchinari ausiliari impianti di evaporazione e distillazione;

h) macchinari ausiliari vari per il servizio dei motori a combustione interna per la propulsione navale.

5. La prova orale di elettrotecnica e radiotecnica comprende i seguenti argomenti principali:

a) principi generali di elettrotecnica;

b) macchine a corrente continua dinamo e motori;

c) macchine a corrente alternativa alternatori e motori;

d) nozioni di radiotecnica apparato trasmittente e ricevente;

e) nozioni generali sulle misure elettriche.

6. La prova orale di elementi di pratica professionale comprende i seguenti argomenti principali:

a) organizzazione tecnica ed economica di cantieri navali;

b) estimo della lavorazione in genere;

c) registri navali di classificazione - loro organizzazione e loro funzione Libro registro - sorveglianza e visite sulle costruzioni e riparazioni navali certificato di classe, di navigabilità e di idoneità bordo libero, marche di bordo libero, marche di galleggiabilità regole e tavole per l'assegnazione del bordo libero norme per la stazzatura delle navi regolamenti vari regolamento per la sicurezza delle navi e della vita umana in mare.

Roma, addì 25 novembre 1949

Il Ministro ad interim: CORBELLINI

(345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 3 aprile 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale italiana le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di alunno in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1948, al registro n. 21, foglio n. 160.

mediante il quale il termine per la presentazione delle domande per partecipare al predetto concorso è stato prorogato al 20 ottobre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1949, al registro n. 2, foglio n. 114, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1949, al registro n. 4, foglio n. 227, col quale è stato sostituito un membro della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1949, al registro n. 4, foglio n. 228, col quale il segretario della Commissione stessa è stato sostituito con altro funzionario di pari grado;

Vista la graduatoria unica di merito formata dalla Commissione stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito in base al risultato del concorso per esami a quattordici posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 3 aprile 1948:

1. Lombardelli Luigi, combattente . . . punti 17,91
2. Manes Renato, fruisce della disposizione di cui all'art. 2 lettera b) del bando di concorso per essersi trovato alle armi nel periodo dal 6 dicembre 1941 al 28 giugno 1942 . . . » 17,77
3. Di Tolla Guido, combattente . . . » 17,26
4. Gioioso Ugo, combattente . . . » 17,25
5. Capellupo Antonio, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici . » 17,08
6. Tonini Italo, profugo dell'Africa italiana . » 16,61
7. Paolini Rotilio, combattente . . . » 16,44
8. Rubino Ignazio, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici . » 16,36
9. Falabella Giulio, combattente, orfano di guerra, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici . » 16,11
10. Scapellato Antonino, invalido di guerra, militarizzato. Fruisce della disposizione di cui all'art. 2 lettera b) del bando di concorso . » 16,09
11. Picca Bernardo, fruisce della disposizione di cui all'art. 2 lettera b) del bando di concorso per essersi trovato alle armi nel periodo dal 6 dicembre 1941 al 28 giugno 1942 » 15,91
12. Mancini Antonio, combattente, impiegato non di ruolo con oltre un anno di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici punti 15,75
13. Tordi Averino, combattente . . . » 15,69
14. Bartolucci Luigi, combattente . . . » 15,57
15. Curti Armando, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici . » 15,30
16. Sajeva Giuseppe, combattente, impiegato non di ruolo con oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del personale del ruolo di gruppo C dell'Amministrazione dei lavori pubblici . » 15,25
17. Mannucci Serafino, combattente . . . » 15,14
18. Righi Tommaso, combattente . . . » 15,11
19. Picchio Alfio, partigiano combattente . . » 15,10
20. Baraldi Steno, combattente . . . » 14,85
21. Renzi Spartaco, combattente . . . » 14,75
22. Scarpignato Emilio, combattente . . . » 14,20
23. Leone Luigi, combattente . . . » 14,11
24. Barbieri Ferdinando, combattente . . » 14 —
25. Mazzarino Mario, profugo dell'Africa italiana . . . » 13,91
26. Fabris Giovanni, combattente . . . » 13,25

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardelli Luigi
2. Manes Renato
3. Di Tolla Guido
4. Gioioso Ugo
5. Capellupo Antonio
6. Tonini Italo
7. Paolini Rotilio
8. Rubino Ignazio
9. Falabella Giulio
10. Scapellato Antonino
11. Picca Bernardo
12. Mancini Antonio
13. Tordi Averino
14. Bartolucci Luigi

Art. 3.

I seguenti altri candidati sono dichiarati idonei del concorso medesimo nell'ordine sottoindicato:

1. Curti Armando
2. Sajeva Giuseppe
3. Mannucci Serafino
4. Righi Tommaso
5. Picchio Alfio
6. Baraldi Steno
7. Renzi Spartaco
8. Scarpignato Emilio
9. Leone Luigi
10. Barbieri Ferdinando
11. Mazzarino Mario
12. Fabbris Giovanni

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 novembre 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1950
Registro Lavori pubblici n. 2, foglio n. 27

(382)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.